



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H VI
III - A Pbn
07.05.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott. Giacomo Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>07.05.2014</u>	OGGETTO: Cottimo fiduciario relativo al "Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale nel territorio di Ragusa" (per autocarri con volumetria mc 8). Importo a base d'asta Euro 13.500,00 IVA inclusa. Aggiudicazione alla ditta: COOP. PEGASO, VIA G. Falcone, 86 - RAGUSA
N. <u>182</u>	
N. <u>172</u> Settore VI	
Data <u>28/04/2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somme impegnate con Determinazione Dirigenziale n°371 del
10/12/2013 annotate al registro generale al n° 2066 del 31/12/2013.

BIL. 2013

CAP. 1771.1

IMP. 1403/13

non estrapolare spese

FUNZ. 09

SERV. 04

INTERV. 03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno venerdì del mese di Aprile nell'ufficio del Settore VI, il Dirigente. Ing. Giulio Lettice ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che è stato autorizzato ai sensi della L.R. 4/96 e successive modifiche, con Determinazione Dirigenziale n°371 dello 10/12/2013, l'espletamento del cattimo fiduciario per il "Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale nel territorio di Ragusa". Importo a base d'asta € 13.500,00 IVA inclusa;

Considerato che con nota prot. n°5537 del 22/01/2014, sono state invitate a presentare offerta le sottoelencate Ditte idonee ad espletare la fornitura in oggetto:

1. Tumino Giuseppe via Mariannina Schininà n.84 97100 RAGUSA;
2. Autotrasporti DIMARTINO di DIMARTINO Giuseppe e C. s.a.s.
Via Gattamelata n.2 - 97100 RAGUSA;
3. ZISA Giovanni via San Giacomo n.54 97017 SANTA CROCE CAMERINA(RG);
4. MORMINA Angela via Olanda n.12 - 97018 SCICLI(RG);
5. AUTOTRASPORTI PIAZZA Salvatore c.da Tre Casuzze - 97100 Ragusa.
6. LA FERLA PIETRO c/le pirato cava maria, 34/A – 97015 Modica (RG)
7. COOP. SOCIALE PEGASO, Via G. Falcone, 86 – 97100 Ragusa

Considerato che, in data 06/02/2014 a seguito di espletamento gara il servizio veniva affidato alla Coop. Sociale Pegaso che aveva offerto il ribasso del 17.03% e che in tale circostanza non era stato verificato il requisito circa l'anno d'immatricolazione del mezzo di cui all'Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data 13/02/2014 veniva riaperto il verbale di gara e dalla verifica di detto requisito ne scaturiva l'esclusione delle ditte Coop. Sociale Pegaso e Piazza Salvatore e l'affidamento provvisorio alla ditta La Ferla Pietro di Modica, nelle more che venisse acquisito parere legale per accettare se detto requisito poteva essere motivo di esclusione, così come richiesto dall'amministratore della Coop. Pegaso;

Visto il parere acquisito con nota del 10/04/2014 prot. n° 29079 da cui si rilevava che il requisito circa l'anno d'immatricolazione del mezzo, così come richiesto, non era motivo di esclusione, pertanto in data 17/04/2014, previa convocazione delle ditte, si è proceduto alla riapertura del verbale di gara e all'affidamento del servizio alla Coop. Sociale Pegaso, revocando l'aggiudicazione provvisoria alla ditta La Ferla Pietro;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. Approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione e copia parere legale dell'Avvocatura Comunale che ne costituiscono parte integrante;
2. Aggiudicare alla Ditta **COOP. SOCIALE PEGASO, Via G. Falcone, 86 – 97100 Ragusa** il cottimo fiduciario relativo al "Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale nel territorio di Ragusa". Importo a base d'asta Euro 13.500,00 IVA inclusa per l'importo unitario al mc di Euro 4,35 (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta del 17.03%
3. Dare atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa in quanto precedentemente impegnata con Determinazione Dirigenziale n°371 del 10/12/2013

BIL. 2013

CAP. 1771.1

IMP. 1403/13

FUNZ. 09

SERV. 04

INTERV. 03

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ING. GIULIO LETTICA)



Verbali di gara e parere legale dell'Avvocatura del Comune, parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ING. GIULIO LETTICA)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma, del TUEL;

Ragusa 07.05.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal
13 MAG. 2014 al 20 MAG. 2014

Ragusa 21 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 783 del 07.05.2014

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
AMBIENTE – ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE E
VERDE PUBBLICO



RIAPERTURA VERBALE DI GARA DEL 13/02/2014

Cottimo fiduciario per il "Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale nel territorio di Ragusa" Importo a base d'asta Euro 13.500,00 IVA inclusa.

L'anno Due mila quattordici, il giorno diciassette del mese di Aprile, alle ore 09.30 nell'ufficio del Dirigente del Settore VI sono presenti, il Dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica alla presenza dell'Ing. G. Piccitto, Ditta La Ferla Pietro, del delegato della Coop Sociale Pegaso sig. Difredi Francesco, della Rag. Concetta Aprile, della Sig.ra Failla Adelina quali testimoni.

Si da luogo alla riapertura del verbale del 13/02/2014, relativa alla gara espletata il 06/02/2014, che vedeva aggiudicataria la Coop Sociale Pegaso in quanto offriva il massimo ribasso.

In seguito effettuato un controllo più dettagliato sulla documentazione richiesta si evinceva che in fase di gara non era stato preso in considerazione uno dei requisiti richiesti all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare quello riguardante l'anno d'immatricolazione del mezzo partecipante alla gara (anno richiesto dopo il 2003).

Per quanto sopra, si è proceduto alla verifica della documentazione prodotta in fase di offerta, rilevando che:

1. la Ditta Autotrasporti Piazza Salvatore ha il mezzo immatricolato nell'anno 1990;
2. la Ditta La Ferla Pietro ha il mezzo immatricolato nell'anno 2007;
3. la Coop. Sociale Pegaso ha il mezzo immatricolato nell'anno 1997, inoltre l'originale esibito in seguito alla richiesta dell'ufficio non risulta conforme alla copia prodotta al momento della partecipazione alla gara.

Pertanto, secondo i requisiti richiesti le Ditta Autotrasporti Piazza Salvatore e Coop. Sociale Pegaso di cui ai punti 1) e 3) risultano escluse dalla gara in oggetto per il mancato rispetto del requisito inherente l'immatricolazione del mezzo.

Dal chè risultava aggiudicataria del cottimo di che trattasi la ditta La Ferla Pietro, con il ribasso del 7,3%, sull'importo a base d'asta del costo unitario di trasporto pari ad € 4,35 per mc di acqua.

Di conseguenza dichiarava escluse dalla partecipazione alla gara le ditte

1. AUTOTRASPORTI PIAZZA SALVATORE, c/da Trecasuzze – 97100 Ragusa
3. COOP. SOCIALE PEGASO, Via G. Falcone, 86 – 97100 Ragusa

Per mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 del Capitolato e procede all'aggiudicazione della gara alla ditta LA FERLA PIETRO, c/le Pirato Cava Maria, 34/A – 97015 Modica (RG).

Il Signor La Ferla Antonio, in qualità di amministratore della COOP. SOCIALE PEGASO chiedeva che prima dell'affidamento venisse acquisito in merito ai motivi di esclusione parere dell'Ufficio Legale del comune.

L'Ufficio, fatta propria detta richiesta, con nota del 05/03/2014 Prot. 17964, chiedeva parere legale all'Avvocatura Comunale.

Il relativo parere veniva trasmesso in data 10/04/2014 con nota Prot. 29079.

In data odierna, riaperto il verbale di gara del 13/02/2014, si è proceduto alla lettura del parere legale dal cui si evince che il requisito relativo all'anno d'immatricolazione richiesto dall'art. 4 del capitolato speciale d'appalto non costituisce motivo di esclusione, non essendo stato inserito fra le dichiarazione e/o la documentazione espressamente indicati a pena di esclusione.

Ciò Premesso
IL PRESIDENTE

In data odierna dopo la lettura del Parere dell'Avvocatura comunale, che costituisce parte integrante di questo verbale, riconferma aggiudicataria della gara del 06/02/2014 la COOP. SOCIALE PEGASO, revocando l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 13/02/2014 in favore, della Ditta LA FERLA PIETRO.

Il presente verbale redatto in duplice originale viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Ing. Giulio Lettice

IL FUNZIONARIO TECNICO C.S.

Ing. Giuseppe Piccitto

ISTR.RE AMM.VO

Rag. Concetta Aprile

ISTR.RE AMM.VO

Sig.ra Adelina Failla

Sig. La Ferla Pietro

Sig. Difredi Francesco



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 783 del 07.05.2014

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
AMBIENTE – ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE E
VERDE PUBBLICO



RIAPERTURA VERBALE DI GARA DEL 06/02/2014

Cottimo fiduciario per il "Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale nel territorio di Ragusa" Importo a base d'asta Euro 13.500,00 IVA inclusa.

L'anno Due mila quattordici, il giorno tredici del mese di Febbraio, alle ore 10.30 nell'ufficio del Dirigente del Settore VI sono presenti, il Dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica alla presenza del Funzionario Dott.ssa Maria Cascone, responsabile della procedura concorsuale, Prof. Giovanni Campo, L'Ing. G. Piccitto, Ditta Autotrasporti Piazza Salvatore, Ditta La Ferla Pietro, Coop Sociale Pegaso, della Rag. Concetta Aprile, della Sig.ra Failla Adelina quali testimoni.

Si da luogo alla riapertura della gara espletata in data 06/02/2014, che vedeva aggiudicataria la Coop Sociale Pegaso in quanto offriva il massimo ribasso.

In seguito effettuato un controllo più dettagliato sulla documentazione richiesta si evinceva che in fase di gara non era stato preso in considerazione uno dei requisiti richiesti all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare quello riguardante l'anno d'immatricolazione del mezzo partecipante alla gara (anno richiesto dopo il 2003).

Per quanto sopra, si è proceduto alla verifica della documentazione prodotta in fase di offerta, rilevando che:

1. la Ditta Autotrasporti Piazza Salvatore ha il mezzo immatricolato nell'anno 1990;
2. la Ditta La Ferla Pietro ha il mezzo immatricolato nell'anno 2007;
3. la Coop. Sociale Pegaso ha il mezzo immatricolato nell'anno 1997, inoltre l'originale esibito in seguito alla richiesta dell'ufficio non risulta conforme alla copia prodotta al momento della partecipazione alla gara.

Pertanto, secondo i requisiti richiesti le Ditta Autotrasporti Piazza Salvatore e Coop. Sociale Pegaso di cui ai punti 1) e 3) risultano escluse dalla gara in oggetto per il mancato rispetto del requisito inerente l'immatricolazione del mezzo.

Dal chè risulta aggiudicataria del cottimo di che trattasi la ditta La Ferla Pietro, con il ribasso del 7,3%, sull'importo a base d'asta del costo unitario di trasporto pari ad € 4,35 per mc di acqua.

Ciò Premesso
IL PRESIDENTE

Dichiara escluse dalla partecipazione alla gara le ditte

1. AUTOTRASPORTI PIAZZA SALVATORE, c/da Trecasuzze – 97100 Ragusa
3. COOP. SOCIALE PEGASO, Via G: Falcone, 86 – 97100 Ragusa

Per mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 del Capitolato e procede all'aggiudicazione della gara alla ditta LA FERLA PIETRO, c/le Pirato Cava Maria, 34/A – 97015 Modica (RG).

Il Signor La Ferla Antonio, in qualità di amministratore della COOP. SOCIALE PEGASO chiede che prima dell'affidamento venga acquisto in merito ai motivi di esclusione parere dell'Ufficio Legale del comune.

Il presente verbale redatto in duplice originale viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Ing. Giulio Lettice

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Cascone

IL FUNZIONARIO TECNICO C.S.

Ing. Giuseppe Piccitto

ISTR. RE DIRETTIVO TECNICO

Prof. Giovanni Campo

ISTR.RE AMM.VO

Rag. Concetta Aprile

ISTR.RE AMM.VO

Sig.ra Adelina Failla



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 782 del 27.05.2014

**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
AMBIENTE – ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE E
VERDE PUBBLICO**



VERBALE DI GARA

Cottimo fiduciario per il "Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale nel territorio di Ragusa" Importo a base d'asta Euro 13.500,00 IVA inclusa.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno sei del mese di Febbraio, alle ore 11.00 nell'ufficio del Dirigente del Settore VI sono presenti, il Dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica alla presenza del Funzionario Dott.ssa Maria Cascone, responsabile della procedura concorsuale, Prof. Giovanni Campo, della Rag. Concetta Aprile, della Sig.ra Failla Adelina quali testimoni.

Si da luogo al cottimo fiduciario relativo al servizio.

Si premette: che con determina n° 371 del 10/12/2013 l'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia, aggiudicando il servizio mediante l'applicazione del criterio del massimo ribasso di cui all'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

-Che con nota del 22/01/2014 prot. n° 5537 sono state invitate n° 7 ditte qui di seguito elencate a presentare offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/02/2014.

1. Tumino Giuseppe via Mariannina Schininà n.84 - 97100 RAGUSA;
2. Autotrasporti DIMARTINO di DIMARTINO Giuseppe e C. s.a.s.
Via Gattamelata n.2 - 97100 RAGUSA;
3. ZISA Giovanni via San Giacomo n.54 - 97017 SANTA CROCE CAMERINA(RG);
4. MORMINA Angela via Olanda n.12 - 97018 SCICLI(RG);
5. AUTOTRASPORTI PIAZZA Salvatore c.da Tre Casuzze 97100 Ragusa.
6. LA FERLA PIETRO c/le pirato cava maria, 34/A - 97015 Modica (RG)
7. Coop. Sociale Pegaso, via G. Falcone, 86 – 97100 Ragusa (RG).

- Che nel citato termine sono pervenuti all'ufficio protocollo n° 3 plachi come si evince dalla nota prot. n° 9394 del 04/02/2014.

Ciò Premesso
IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara e fa presente che entro il termine stabilito sono pervenuti n° 3 plichi . Constatata l'integrità dei singoli plichi li numera progressivamente come sotto descritti:

1. AUTOTRASPORTI PIAZZA SALVATORE, c/da Trecasuzze – 97100 Ragusa
2. LA FERLA PIETRO, c/le Pirato Cava Maria, 34/A – 97015 Modica (RG)
3. COOP. SOCIALE PEGASO, Via G: Falcone, 86 – 97100 Ragusa

Apre quindi i plichi pervenuti ed esaminati i documenti presentati e le dichiarazioni rese ed avendoli trovati regolari li ammette alla gara.

Da allora lettura delle offerte ammesse, rendendo pubblici i seguenti risultati:

- 1) **AUTOTRASPORTI PIAZZA Salvatore** c.da Tre Casuzze 97100 Ragusa offre L' 10.23% sull'importo a base d'asta di € 4.35.
- 2) **LA FERLA PIETRO**, c/le Pirato Cava Maria, 34/A – 97015 Modica (RG), offre L' 7,3% sull'importo a based'asta di € 4.35
- 3) **COOP. SOCIALE PEGASO**, Via G: Falcone, 86 – 97100 Ragusa, offre L' 17.03 % sull'importo a based'asta di € 4.35

Constatato che il ribasso più vantaggioso risulta quello della Ditta COOP. SOCIALE PEGASO, Via G: Falcone, 86 – 97100 Ragusa il Presidente la dichiara aggiudicataria del ottimo fiduciario per il Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale nel territorio di Ragusa per l'importo complessivo a base asta di €. 13.500,00 Iva inclusa al netto del ribasso offerto del 17.03% sull'importo unitario di €. 4.35, infine dispone che venga reso noto alla ditta aggiudicataria l'esito della gara.

Il presente verbale redatto in duplice originale viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Ing. Giulio Lettice

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Cascone

ISTR. RE DIRETTIVO TECNICO

Prof. Giovanni Campo

ISTR.RE AMM.VO

Rag. Concetta Aprile

ISTR.RE AMM.VO

Sig.ra Adelina Failla

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 783 del 07.05.2014



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Avvocatura Comunale

Piazza S. Giovanni - Pal. INA - Tel. 0932 676653 – Fax 0932 676647
E-mail certificata: s.boncoraglio@pec.comune.ragusa.gov.it

Prot. n. 29079/184AW del 10.04.2014

Al Sig. Dirigente del Settore VI°
Ambiente, Energia e Protezione Civile

→ Al Funzionario Tecnico Capo Servizio
Ing. Giuseppe Piccitto

e p.c. Al Sig. Assessore all'Ambiente
Al Sig. Assessore al Contenzioso
Al Sig. Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Parere su esclusione dal cottimo fiduciario per il servizio di rifornimento idrico attraverso autobotte.

1. Premessa.

In riscontro alla Sua nota dello 05.03.2014 prot. 17964, si osserva quanto segue.

Nella richiesta di parere si afferma che in data 06.02.2014 il Settore Ambiente ha espletato un ottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di rifornimento idrico attraverso autobotte agli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale.

Dopo l'aggiudicazione, in sede di esame della documentazione prodotta dalla Ditta affidataria del servizio, sarebbe emerso che "non era stato preso in considerazione uno dei requisiti richiesti nel capitolo speciale d'appalto, riguardante l'anno di immatricolazione del mezzo (anno 2003) requisito non in possesso della Ditta di che trattasi".

Pertanto, l'Ufficio, in data 13.02.2014, ha proceduto alla riapertura della gara, aggiudicando il servizio ad altra Ditta.

L'amministratore della Ditta che dapprima si era aggiudicato il ottimo e, successivamente, è stata esclusa, ha, quindi, chiesto che prima dell'aggiudicazione definitiva venga acquisito il parere dell'Ufficio Legale dell'Ente, richiedendo, in



particolare, “ **se il requisito relativo all'anno di immatricolazione richiesto dall'art. 4 del capitolo speciale d'appalto può essere motivo di esclusione** ”.

2. In diritto.

Preliminariamente, in via generale, preme evidenziare che le richieste di parere all'Avvocatura Comunale possono essere avanzate soltanto dal Sindaco, dal Segretario Generale e dai Dirigenti e non certo da soggetti esterni all'Ente.

La richiesta di parere, nel caso di specie, proviene dal Settore Ambiente (e, quindi, formalmente è corretta), ma viene specificato che l'impulso era partito da un'impresa; in questi casi, la richiesta dell'impresa non è di per sé illegittima, purchè venga poi valutata autonomamente dal Settore competente.

Ciò detto, in materia di cause di esclusione dalle gare d'appalto, costituisce insegnamento costante quello secondo cui le cause di esclusione devono ricevere un'interpretazione tassativa e restrittiva e, nei casi dubbi, debba comunque privilegiarsi l'interpretazione che favorisce la maggiore partecipazione alla procedura di gara.

Tra l'altro, il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare d'appalto è stato codificato nell'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice Appalti), introdotto dall'art. 4, comma 2, n. 2, lett. d) del D.L. n. 70/2001, conv. in L. n. 106/2011. L'AVCP, con la circolare n. 4/2012, ha fornito i propri chiarimenti sull'ambito di applicazione legittimo delle cause tassative di esclusione dalla gara ex art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilendo che: 1) la stazione appaltante non può escludere un concorrente dalla gara se non per cause tassativamente previste dalla legge, altrimenti il relativo provvedimento di esclusione è nullo; 2) sono ammesse deroghe alla tassatività solo qualora motivate e comunque limitate; 3) è possibile richiedere quale requisito a pena di esclusione quello del fatturato aziendale, ma la stazione appaltante deve fornire un'adeguata motivazione in relazione all'entità o alla particolare complessità dell'appalto; 4) deve sempre essere effettuata una verifica dei documenti nei confronti delle micro, piccole e/o medie imprese e non più solo successivamente con l'intento di comprovare che l'impresa già aggiudicataria possieda i requisiti.

Inoltre, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 21/2012, ha precisato che la nuova previsione introdotta nell'art. 46 sopracitato rende evidente che l'esclusione dalle gare possa essere disposta, oltre che nei casi in cui disposizioni del codice o del regolamento la prevedano espressamente, anche nei casi in cui dette disposizioni normative impongano



adeguamenti doverosi ai concorrenti o dettino norme di divieto, pur senza prevedere un'espressa sanzione di esclusione.

Comunque, nell'interpretazione del principio in argomento, occorre ricordare che la *ratio* del principio di tassatività è quella di impedire, tra l'altro, l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici e con l'esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti su cittadini e imprese.

Infine, va evidenziato, che in presenza di clausole ambigue o, comunque, non univoche, la giurisprudenza ha affermato che è illegittima l'esclusione dell'impresa concorrente che abbia fatto affidamento su un'interpretazione non illogica della disciplina dettata (TAR Piemonte, Sez. I, sent. n. 3190 del 30.11.2009).

3) Sulla fattispecie concreta.

Da quanto detto consegue che l'esclusione della Ditta che si era aggiudicata il cottimo nella prima seduta di gara sia da ritenere illegittima, in quanto il requisito previsto all'art. 4 del C.S.A., secondo cui "*il mezzo adibito al trasporto dovrà essere munito di botte della capacità minima di mc. 8 ed immatricolato dopo il 2003*", non era assolutamente inserito tra le dichiarazioni che le ditte partecipanti alla gara dovevano presentare a pena di esclusione, né tra i documenti richiesti sempre a pena di esclusione.

Infatti, i partecipanti alla gara dovevano presentare due buste: la busta n. 1 recante la dicitura "Documentazione Amministrativa" e la busta n. 2 recante la dicitura "Offerta economica".

Nella busta n. 1, in particolare, doveva essere inserita una dichiarazione con la quale la Ditta partecipante alla gara attestava di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel C.S.A. e di essere in possesso dei requisiti di legge previsti in genere per le gare d'appalto (punto n. 2, lettere da a) ad m) della lettera di invito).

Venivano, poi, indicate le modalità di presentazione della busta n. 2, contenente l'offerta economica.

Si avvertiva, quindi, che "la mancanza o la difformità delle dichiarazioni suddette, comporterà l'esclusione dalla gara".

La lettera di invito proseguiva illustrando le modalità di aggiudicazione e prevedendo, da ultimo, che "si procederà all'esclusione nel caso che non venga prodotto uno dei



documenti richiesti o non venga resa una delle dichiarazioni richieste o venga resa in maniera parziale“.

Ebbene, la dichiarazione da rendere ed inserire nella busta n. 1 non prevedeva la dichiarazione circa l'anno di immatricolazione del mezzo, per cui è da ritenere che il concorrente solo in caso di aggiudicazione avrebbe dovuto dimostrare di avere la disponibilità di un *“mezzo adibito al trasporto munito di botte della capacità minima di mc. 8 ed immatricolato dopo il 2003”*, tanto più che non si richiedeva la proprietà del mezzo, che il concorrente potrebbe anche noleggiare.

Nei termini su indicati è il parere richiestomi.

L'Avvocato Responsabile

Avv. Sergio Boncoraglio

